



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 181/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69229** depositato il 12.06.2023, proposto da **G. C. (C.F. OMISSIS)**, nato omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Carrozzini Ennio Maria del foro di Lecce (pec: enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it), giusta procura in atti;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 07.05.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in**FATTO**

I. Con ricorso depositato in segreteria il 24 gennaio 2020, il Sig. G. C. già Dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Assistente Capo della Polizia di Stato, arruolato il 28 maggio 1982 e posto in congedo dopo 42 anni di servizio, titolare del trattamento pensionistico a decorrere dal 31 marzo 2017, ricorreva avverso il provvedimento INPS OMISSIS, posizione OMISSIS, chiedendo la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l'applicazione dell'aliquota pensionistica di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973. Secondo l'impostazione difensiva del ricorrente, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. G., maturata al 31 dicembre 1995, andava calcolata ai sensi dell'art. 54 di cui al Capo II, rubricato "Personale militare" del DPR n. 1092/1973, che prevedeva l'aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile. Prospettava, dunque, l'erroneità dell'operato di INPS il quale aveva invece assunto come riferimento l'aliquota del 35 per cento di cui all'art. 44 del TU 1092/1973 destinato al personale civile, invece che quella del 44 per cento di cui all'art. 54 applicabile al personale militare. Conclusivamente, il ricorrente chiedeva, in accoglimento del ricorso, che venisse dichiarato il suo diritto alla corretta applicazione dell'aliquota del 44 per cento, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In data 16 dicembre 2021, l'INPS

si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso considerato che il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, corpo ad ordinamento civile, non potrebbe essere destinatario di un beneficio riservato al personale avente lo status di “militare”. In data 30 dicembre 2021 veniva emanata la L. n. 234 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) in vigore dal 1 gennaio 2022 che all’art. 1, comma 101 estendeva, anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, alla data del 31 dicembre 1995, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento. Successivamente con memoria difensiva depositata in segreteria il 5 gennaio 2022 parte ricorrente, dopo aver revocato la precedente rinuncia agli atti del giudizio, chiedeva l’accoglimento del ricorso a seguito dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 54 alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Rinvia la trattazione del giudizio (dall’udienza originaria del 14 gennaio 2022 giusta ordinanza n. 8/2022) alla data del 19 maggio 2022, per le ragioni meglio descritte a verbale, il giudizio veniva quindi definito con sentenza n. 461/2022.

II. Tale ultima decisione, segnatamente, accoglieva parzialmente il ricorso, affermando il diritto del sig. G. C. al ricalcolo della quota retributiva della propria pensione, pari ad anni 17 e mesi 8 fino la 31 dicembre 1995, con l’applicazione del coefficiente del 2,44 per cento. Veniva statuito,

ancora, che le somme dovute a titolo di arretrati – a decorrere dal 1 gennaio 2022 – andassero maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell’assorbimento).

III. Per l’ottemperanza della superiore decisione, agisce oggi il ricorrente lamentando che INPS non vi abbia dato esecuzione a fronte della rituale notificazione del titolo esecutivo e della diffida prevista dal codice di rito contabile. In sede di costituzione INPS, rappresentava *“che l’esecuzione della sentenza è ancora in corso e che la corresponsione del trattamento pensionistico, come riliquidato, non potrà avvenire prima di febbraio 2024, data alla quale si chiede rinvio al fine di dichiarare cessata la materia del contendere”*. Precisava, inoltre, *“che l’esecuzione della ottemperanda sentenza ha richiesto tempo perché in sede di lavorazione, a seguito dei nuovi dati trasmessi dall’Ente datore di lavoro per l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2.44%, è derivato l’accertamento di una erogazione indebita. Per tale ragione, al momento, non sono calcolati arretrati”*.

IV. Con memoria integrativa del 27.02.2024, parte ricorrente – contestati gli assunti di INPS, dei quali lamentava nella sostanza la genericità e la non perspicuità specie ove faceva riferimento alla pretesa indebita erogazione – chiedeva che il ricorso passasse in decisione allo stato degli atti (anche in assenza di parte ricorrente per essere il suo Procuratore aliunde impegnato).

V. All'udienza del 06.03.2024, sulla base delle conclusioni esplicitate dal solo INPS, l'udienza veniva rinviata a nuovo ruolo e, quindi, stante il sopravvenuto pensionamento del Cons. Sergio Vaccarino e la riassegnazione del giudizio a questo Decidente, ri-fissato per la trattazione all'udienza odierna.

VI. Richiesto dal ricorrente, con nota del 02.05.2024, il passaggio in decisione del giudizio allo stato degli atti, in data 03.05.2024 INPS ha versato in atti nota difensiva, con allegato, rappresentando che *“la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 461/2022 pubblicata in data 20/05/2022 è stata eseguita come da determina che si allega”*.

VII. All'udienza odierna, il giudizio è passato in decisione.
Considerato in

DIRITTO

1. La sentenza di questa Sezione n. 461/2022, per cui è ottemperanza, in accoglimento del ricorso allora proposto dal ricorrente ha statuito il suo diritto al ricalcolo della quota retributiva della propria pensione, pari ad anni 17 e mesi 8 fino la 31 dicembre 1995, con l'applicazione del coefficiente del 2,44 per cento e, correlativamente, l'obbligo di INPS di pagare le somme dovute a titolo di arretrati – a decorrere dal 1 gennaio 2022 – con maggiorazione del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

2. Tale essendo la statuizione da ottemperare non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, precludendolo più ragioni:

a) anzitutto il fatto che INPS non abbia, ancora alla data di udienza, comprovato il pagamento di quanto dovuto. L'atto di riliquidazione, versato in giudizio da INPS - e sulla cui base parte intimata ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere – riporta, in effetti, che trattasi di *“riliquidazione in esecuzione della sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione siciliana, n. 461/2022 pubblicata in data 20/05/2022. La pensione e' stata riliquidata per l'applicazione dell' aliquota di rendimento del 2,44%. la pensione e' stata altresì riliquidata sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione in data 14/11/2023. L'importo di pensione annuo lordo sopra indicato di euro 30.334,77, determinato per la quota retributiva in applicazione dell'art. 54 del dpr 1092/73 (rendimento del 2,44 % per ogni anno utile), come disposto dall'art.1, comma 101, della legge 234/2021, ha effetto limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022. fino al 31 dicembre 2021 la pensione annua lorda posta in pagamento a decorrere dal 01/04/2017 e' di euro 28.871,20”*. In sintesi, non vi è prova in atti che il bene della vita anelato dal ricorrente sia stato integralmente soddisfatto, conformemente all'atto di riliquidazione prodotto ed i cui contenuti devono ritenersi senz'altro esattamente conformativi al *dictum* portato dalla sentenza n. 461/2022;

b) l'omessa prova del pagamento non può dirsi superata dalla mancata contestazione di tale circostanza ad opera del ricorrente. Invero, INPS, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha assunto genericamente – come

puntualmente e fruttuosamente contestato dal ricorrente con memoria

27.02.2024 – l'esistenza di una posizione di indebito, non meglio precisata

neppure fino al passaggio in decisione della controversia, emerso in sede

amministrativa allorché trattavasi di dare esecuzione alla decisione di questa

Corte. Siffatta evenienza, dunque, non rassicura se il pagamento dovuto in

esito al dictum giudiziale ed alla determinazione di riliquidazione prodotta –

ove mai effettuata – sia avvenuto al netto o al lordo della compensazione del

preteso indebito. Il quale ultimo, stante il materiale probatorio in atti, deve

dirsi illegittimo – cosa che questo Decidente incidentalmente accerta ai fini

della valutazione della esatta ottemperanza alla decisione – e, quindi,

inidoneo ad incidere sulla quantificazione del quantum debeatur dovuto da

INPS per effetto della decisione da ottemperare.

3. Stante l'accertata inottemperanza alla sentenza di questa Sezione n.

461/2022, il Decidente, ai sensi dell'art. 218 co. 4 lett. a) e c) nonché comma

7 della medesima norma:

(i) assegna ad INPS termine di novanta giorni, decorrente dalla

comunicazione o notificazione della presente sentenza per pagare al

ricorrente quanto dovuto, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione

nei sensi precisati dalla sentenza 461/2022 fino a pagamento effettivo, in

applicazione del criterio correttamente esposto nell'atto di riliquidazione

SR012023963287 - esso sì non contestato e senz'altro rispettoso della

statuizione della sentenza ottemperanda - versato in atti (secondo il quale,

“l'importo di pensione annuo lordo sopra indicato di euro 30.334,77,

determinato per la quota retributiva in applicazione dell'art. 54 del dpr

1092/73 (rendimento del 2,44 % per ogni anno utile), come disposto dall'art.1, comma 101, della legge 234/2021, ha effetto limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022”). In particolare, ciò avverrà senza che INPS possa operare alcuna trattenuta o conguaglio in ragione della pretesa, ad oggi insussistente, posizione di indebito gravante sul ricorrente;

(ii) nomina, sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza alla decisione quale Commissario *ad acta* il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, con facoltà di delega, per sostituirsi ad INPS negli atti necessari al pagamento di quanto dovuto. Il Commissario *ad acta* opererà solo a seguito della notificazione della presente sentenza, ad opera del ricorrente, sia al Fondo Pensioni Sicilia sia nuovamente ad INPS: notificazione da accompagnarsi da atto di significazione del ricorrente che richieda al Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, o al suo delegato, di insediarsi nell’incarico.

4. Rimane fermo che INPS non perde il potere dovere di recuperare l’eventuale indebito genericamente qui illustrato, ma, segnatamente, con atto separato ed adottato nelle forme di rito.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - in favore del ricorrente ed a carico di INPS - in euro 250,00 (duecentocinquanta,00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, in favore del
ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta,00),
comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la
comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **07 maggio 2024**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 maggio 2024

Pubblicata 8 maggio 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

